

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 APRILE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	1521	Senatore ANGELINI CESARE: Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariali dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2720)	1527
Comunicazione del Presidente:		PRESIDENTE	1527, 1529, 1530
PRESIDENTE	1522	GEREMIA, <i>Relatore</i>	1527, 1530
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		RAFFAELLI	1529
Istituzione della scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2766)	1522	BERLINGUER	1529
PRESIDENTE	1522, 1523	VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1529
VALSECCHI, <i>Relatore</i>	1522	VALSECCHI	1529
Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati. (2763)	1525	Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	1525, 1526	PRESIDENTE	1530
DE MARTINO CARMINE, <i>Relatore</i>	1525		
FALETRA	1525	La seduta comincia alle 9,30.	
VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1526	TURNATURI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 20 novembre 1951, n. 1297 sull'esenzione dalla tassa di bollo per gli atti relativi all'ammasso volontario dei prodotti agricoli. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2700)	1526	(<i>È approvato</i>).	
PRESIDENTE	1526, 1527	Congedi.	
VALSECCHI, <i>Relatore</i>	1526	PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Martinelli e Matteotti Giancarlo.	

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1957

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, il deputato Berlinguer sostituisce il deputato Dugoni.

Discussione del disegno di legge: Istituzione della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato. « Istituzione della Scuola centrale tributaria " Ezio Vanoni " ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere la relazione.

VALSECCHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, senza dubbio siete a conoscenza del fatto che il compianto Ministro Vanoni ebbe modo, a suo tempo, di fare approvare una legge, con la quale si istituivano corsi speciali di perfezionamento tecnico per funzionari dell'amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze, nonché per il personale specializzato della guardia di finanza.

Sostenne, allora, il defunto Ministro la necessità di sottoporre ad un'istruzione particolare il personale dell'amministrazione finanziaria, specialmente i giovani elementi dei gradi iniziali ed il personale specializzato della guardia di finanza, attraverso una serie di corsi che dovevano, non soltanto essere una rielaborazione della materia già conosciuta, ma, soprattutto, servire per la impostazione dei nuovi criteri della riforma tributaria e per quel perfezionamento del personale, che la riforma tributaria stessa reclamava.

Una serie di questi corsi è stata tenuta a Roma ed il risultato è stato, sotto tutti i punti di vista, soddisfacente.

Il buon esito di questi corsi ha consigliato al Ministro Tremelloni di studiare l'opportunità di sostituire ad essi — che avevano pur sempre un carattere provvisorio — una regolare scuola, funzionante al centro.

Per l'istituzione di detta scuola è stato redatto il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame. Esso originariamente si intitolava « Istituzione della Scuola centrale tributaria »; il Senato, però, allorché ha preso ad esaminarlo, essendo intervenuta nel frattempo la morte del Ministro Vanoni, ha voluto intitolare la scuola stessa alla memoria del Ministro che aveva ideato i corsi e al quale deve essere fatto risalire il merito di questo nuovo

sistema di addestramento del personale dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

La serie di articoli del disegno di legge, dopo aver stabilito la definizione e le finalità della scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » (istruzione teorico-pratica per il personale civile dell'amministrazione finanziaria), stabilisce che il regolamento, che fisserà l'inizio e la durata dei corsi e le categorie di impiegati che possono essere chiamati a frequentarli, verrà emanato dal Ministro delle finanze, il quale dovrà anche provvedere alla nomina del direttore della Scuola per la durata di un biennio. Lo stesso Ministro potrà staccare, su comando, il personale necessario al funzionamento della scuola e procederà alla designazione degli insegnanti, che, di norma, saranno del grado universitario o i più alti funzionari del Ministero interessato. Potranno, tuttavia, essere chiamate, per lezioni specifiche, persone particolarmente qualificate e competenti. Le norme per la retribuzione degli insegnanti saranno stabilite sulla base di quelle vigenti per la retribuzione degli insegnanti di grado universitario.

I funzionari che frequentano la scuola, o sono già in servizio, o sono aspiranti. La frequenza alla scuola sostituisce il servizio di prima nomina. Ovviamente, al termine dei corsi, verrà fatta una graduatoria della quale si terrà conto nella immissione e nello sviluppo della carriera.

È previsto anche che chi non riesce a superare il corso non è di norma ammesso a ripeterlo; tuttavia, se vi sono ragioni fondate, a discrezione del Ministro, gli allievi riprovati possono essere riammessi a frequentare il corso immediatamente successivo.

L'articolo 7 del disegno di legge prevede anche che nel regolamento saranno stabilite le norme per la istituzione, presso la Scuola, di speciali corsi di preparazione agli esami per la promozione alle qualifiche di consigliere di I classe ed equiparate e di vice direttore e a quella di procuratore ed equiparate, e saranno altresì stabilite le norme concernenti la durata dei detti corsi, le modalità del loro svolgimento ed i relativi programmi. Si indica così, esattamente la funzione preparatoria della scuola che intende formare, soprattutto, i funzionari, mentre è ovvio che essa non avrebbe ragion d'essere per un direttore generale.

Credo che non sia il caso di illustrare alcuni particolari — come il fatto che le indennità non sono cumulabili — sui quali siamo tutti d'accordo. Ritengo che possiamo essere ugualmente d'accordo nel riconoscere l'oppor-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1957

tunità dell'introduzione di un istituto di questo tipo, a carattere permanente, nell'amministrazione finanziaria: se c'è, infatti, un campo, in cui, accanto alle nozioni professionali, è sempre opportuno richiamare altre norme particolari inerenti alla stessa funzione, questo è proprio quello dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda la spesa, di essa ne è indicata la copertura all'articolo 11.

Credo di non poter far altro che terminare, invitando gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge, così come è già stato approvato dal Senato, senza apportarvi emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituita in Roma, alle dipendenze del Ministro delle finanze, la Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni ».

La Scuola svolge corsi di istruzione teorico-pratica per il personale civile dell'Amministrazione finanziaria.

Nel regolamento saranno stabilite le norme concernenti la istituzione, l'inizio, la durata dei corsi e le categorie di impiegati che possono essere chiamati a frequentarli.

(È approvato).

ART. 2.

La direzione didattica ed amministrativa della Scuola è affidata ad un Direttore scelto fra i professori ordinari delle Università o fra gli appartenenti all'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a ispettore generale.

Il Direttore è nominato con decreto del Ministro delle finanze per la durata di un biennio, alla scadenza del quale può essere riconfermato.

Egli è direttamente responsabile verso il Ministro delle finanze ed ha alle sue dipendenze il personale che frequenta la Scuola, per il tempo in cui esso vi è assegnato.

Il conferimento degli incarichi per l'insegnamento e per le esercitazioni, le materie ed i programmi dei corsi teorici e delle esercitazioni pratiche, le modalità relative alle prove di esame cui sono sottoposti gli impiegati te-

nuti a frequentare la Scuola, nonché il regolamento interno di questa, sono stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, sentito il Direttore della Scuola stessa.

(È approvato).

ART. 3.

I servizi di segreteria della Scuola sono assolti da impiegati di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, designati dal Ministro delle finanze.

Essi sono distaccati presso la Scuola in posizione di comando, senza diritto a speciale indennità, e sono alle dirette dipendenze del Direttore.

Per le esigenze della Scuola, può essere altresì distaccato presso la medesima in posizione di comando e senza diritto a speciali indennità, un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano.

(È approvato).

ART. 4.

Alla fine di ciascun corso, il corpo degli insegnanti, presieduto dal Direttore, procede alla graduatoria dei frequentatori che abbiano superato la prova d'esame, in base al punteggio conseguito, formulando inoltre, per ognuno di essi, un particolareggiato giudizio.

Di tale giudizio si tiene conto, unitamente agli altri elementi in possesso degli Uffici, nella compilazione dell'annuale rapporto informativo.

(È approvato).

ART. 5.

I Consiglieri di 3^a classe della carriera direttiva delle Intendenze di finanza e i Vice Procuratori delle carriere di concetto dell'Amministrazione delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle dogane e delle imposte indirette hanno l'obbligo di frequentare, anche durante il periodo di prova di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, la Scuola centrale tributaria seguendo i corsi trimestrali per essi predisposti.

La frequenza di tali corsi, tenuto conto della graduatoria di cui all'articolo 4, concorre, ai sensi dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla formazione dei giudizi del Consiglio di amministrazione per la nomina in ruolo e per la promozione per merito comparativo.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1957

Il Ministro delle finanze può disporre che presso la Scuola si svolgano i corsi di perfezionamento previsti dalla legge 16 giugno 1949, n. 307 e quelli di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica, previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

ART. 6.

Gli impiegati di prima nomina che non abbiano conseguito l'idoneità dal Consiglio di amministrazione sono revocati dall'impiego, senza diritto ad indennità, salvo che il Ministro delle finanze sentito il Consiglio di amministrazione eserciti la facoltà di ammetterli per non più di una volta alla ripetizione del corso. Uguale facoltà spetta allo stesso Ministro nei confronti dei detti impiegati che per cause indipendenti dalla loro volontà abbiano dovuto interrompere la frequenza ai corsi o non abbiano potuto sostenere gli esami finali.

(È approvato).

ART. 7.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la istituzione, presso la Scuola, di speciali corsi di preparazione agli esami per la promozione alle qualifiche di Consigliere di I classe ed equiparate e Vice Direttore e a quella di Procuratore ed equiparate e saranno altresì stabilite le norme concernenti la durata dei detti corsi, le modalità del loro svolgimento ed i relativi programmi.

(È approvato).

ART. 8.

Al Direttore della Scuola, qualora sia scelto fra persone estranee all'Amministrazione finanziaria, spetta, per la durata dell'incarico, una indennità mensile cumulabile con le indennità corrisposte ad altro titolo, nel limite massimo previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 e successive modificazioni.

Per ogni corso di 60 ore di insegnamento la retribuzione globale sarà pari alla metà dello stipendio annuo iniziale previsto per i dipendenti statali della carriera direttiva con qualifica di Consigliere di I classe, esclusa l'aggiunta di famiglia e le eventuali indennità inerenti alla qualifica sindacata.

Per i docenti che appartengono all'Amministrazione finanziaria la retribuzione anzidet-

ta sarà ridotta alla metà in caso di lezioni e ad un quarto in caso di esercitazione.

Qualora l'incarico di insegnamento o di esercitazione comporti un numero di ore superiore od inferiore a 60 la retribuzione sarà proporzionalmente aumentata o ridotta.

Il trattamento di cui ai precedenti commi è comprensivo della retribuzione per le interrogazioni, per gli esami e del diritto di pubblicazione da parte della Scuola del testo dei corsi tenuti.

L'indennità di missione eventualmente spettante al Direttore della Scuola e ai docenti deve essere attribuita, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, soltanto per i giorni strettamente necessari al funzionamento della Scuola.

(È approvato).

ART. 9.

Agli impiegati tenuti alla frequenza dei corsi sono attribuite, oltre al normale trattamento economico di servizio e, se dovuti, agli altri assegni e indennità corrisposti continuativamente al rimanente personale, le indennità di missione nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 10.

Nel regolamento saranno stabilite le norme che disciplineranno per gli impiegati di prima nomina l'alloggio obbligatorio presso la sede della Scuola e i relativi motivi di dispensa, nonché le condizioni di ammissione all'alloggio nei posti liberi per gli altri frequentanti.

(È approvato).

ART. 11.

Le spese per la manutenzione dei locali, per l'arredamento degli ambienti e per l'acquisto del materiale didattico, per il funzionamento dei corsi e dei servizi relativi, per la indennità e il compenso al Direttore, per i compensi agli incaricati degli insegnamenti e delle esercitazioni, per l'acquisto dei testi di studio e per la pubblicazione delle dispense, nonché le spese relative al funzionamento della segreteria e della Scuola faranno carico, per l'esercizio finanziario 1956-57, al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'importo di lire 50.000.000 e al capitolo 476 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di lire

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1957

87.400.000, e, per gli esercizi successivi, ad apposito capitolo da istituirsi con decreto del Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati. (2763).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati ».

Sul provvedimento la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole De Martino Carmine ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento tende ad uniformare il criterio relativo alle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati.

Infatti, mentre per il personale dell'Esercito, l'onere delle rette ospedaliere viene assunto dall'amministrazione militare solamente se trattasi di ferite in guerra o in servizio di ordine pubblico o per pubbliche calamità (e per i carabinieri è estesa la competenza anche alle lesioni e traumi riportati in conflitti per il servizio di istituto), per la Marina, invece, si adotta il criterio di provvedere alle spese per rette ospedaliere per ferite e lesioni dipendenti da qualunque causa di servizio, per l'Aeronautica, si adotta lo stesso criterio in vigore per l'Esercito, con la estensione, per il personale navigante, alle ferite e traumi riportati in servizio di volo di qualsiasi specie; altre modalità vigono, inoltre, per il Corpo delle guardie di finanza, della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Allo scopo di adottare un unico criterio di trattamento per tutti gli appartenenti ai Corpi militari e di polizia, con il provvedimento in esame — che consta di due articoli — viene pre-

visto che le spese derivanti per le rette ospedaliere, cure balneo-termali e idropiniche riconosciute necessarie per il personale militare e civile dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, pubblica sicurezza, agenti di custodia, nonché sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, siano poste, per i rispettivi dipendenti, a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e agricoltura e foreste.

Per quanto riguarda l'onere annuo presuntivo, che tale provvedimento comporta — e che viene indicato complessivamente in lire 123 milioni e 400 mila lire — l'articolo 2 prescrive che, per l'esercizio finanziario 1956-57, venga fronteggiato come appresso:

a) per 12 milioni di lire con i fondi iscritti al capitolo 190 e per 85 milioni di lire con i fondi iscritti al capitolo 166 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (totale: 97 milioni di lire);

b) per 26.400.000 con i fondi iscritti al capitolo 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Totale complessivo: lire 123.400.000.

Constatata la disponibilità effettiva delle somme negli stati di previsione del Ministero della difesa e di quello delle finanze (per cui risulta rispettato il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, il relatore esprime parere favorevole, per la parte finanziaria, al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Siamo d'accordo sull'approvazione del disegno di legge.

Abbiamo, soltanto, una perplessità circa il trattamento per gli agenti di pubblica sicurezza. Infatti, per questi ci sembra che si era parlato del trattamento E.N.P.A.S. Come si regoleranno, quindi, i rapporti successivi? Vorremmo eventualmente un chiarimento da parte dell'onorevole relatore.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Personalmente debbo dire che non mi risulta questo particolare; non lo metto, tuttavia, in dubbio, ed aggiungo che, se così fosse, potremmo, domani, provvedere con disposizioni aggiuntive. Sono, però, dell'avviso che la preoccupazione manifestata dall'onorevole Faletra non debba oggi determinarci a rinviare l'approvazione del provvedimento in esame, perché, allora, per voler fare una cosa perfetta, finiremo per non farne nemmeno una buona.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1957

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alla relazione e al punto di vista espresso dall'onorevole relatore, chiedendo alla Commissione di voler accogliere favorevolmente il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le spese inerenti a rette ospedaliere e a cure balneo termali e idropiniche riconosciute necessarie per il personale militare e civile dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, per i rispettivi dipendenti.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente l'eventuale ricovero in ospedali o luoghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere annuo presunto di complessive lire 123.400.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1956-57, per lire 38.400.000 con i fondi iscritti nel capitolo n. 190 (lire 12.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e nel capitolo n. 91 (lire 26.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario e per lire 85.000.000 a carico degli stanziamenti del capitolo n. 166 del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 20 novembre 1951, n. 1297, sull'esenzione dalla tassa di bollo per gli atti relativi all'ammasso volontario dei prodotti agricoli. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2700).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato: « Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 20 novembre 1951, n. 1297, sull'esenzione dalla tassa di bollo per gli atti relativi all'ammasso volontario dei prodotti agricoli ».

In assenza dell'onorevole Schiratti, ha facoltà di svolgere la relazione l'onorevole Valsecchi.

VALSECCHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi. Il disegno di legge in esame, che proroga l'efficacia della legge del 1951 sulla esenzione dalla tassa di bollo per gli atti relativi all'ammasso volontario dei prodotti agricoli, credo ci trovi tutti consenzienti.

La legge 20 novembre 1951, dispone, all'articolo 2, l'esenzione dalla tassa di bollo per gli atti — note, conti, fatture, ecc. — connessi con le operazioni di ammasso volontario dei prodotti agricoli.

Il beneficio creato con la legge sopracitata è a tempo indeterminato, senonché, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 — che detta nuove norme sulla tassa di bollo ed, all'articolo 47 delle disposizioni transitorie e finali, sancisce espressamente che « salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni dalle imposte di bollo e le riduzioni delle imposte di bollo gradualmente e proporzionalmente stabilite da altre leggi senza determinazione di tempo o per tempo superiore al quinquennio, cesseranno di diritto allo scadere del quinquennio dalla data in cui ha avuto inizio la esenzione o la riduzione... » — detto beneficio è decaduto il dicembre scorso per il compimento del quinquennio dalla emanazione della legge.

Ora, tutti conosciamo la situazione difficile dell'agricoltura e sappiamo che l'ammasso volontario è uno strumento che deve essere conservato. Appare, perciò, opportuno rinnovare la norma della esenzione dalla tassa di bollo degli atti relativi a questa operazione, riacciando la nuova legge all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, e prevedendo quindi, in armonia

con il disposto generale del suddetto articolo, la proroga della esenzione per soli 5 anni.

Ciò detto, credo di poter proporre agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297, la quale, per effetto dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, è scaduta il 31 dicembre 1956, è prorogata sino al 31 dicembre 1961.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della seguente proposta di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare, già approvata dalla V Commissione permanente del Senato « Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 ».

L'onorevole Raffaelli ha presentato il seguente articolo sostitutivo dell'articolo unico, di cui do lettura in questa sede per la necessaria informazione della Commissione:

« Dopo il terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11

gennaio 1956, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:

« I salariati statali in attività di servizio che al 30 giugno 1956 si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidità e vecchiaia, fatta eccezione soltanto del requisito dell'età avranno diritto, allorché saranno in possesso anche di quest'ultimo requisito, della pensione stessa per la parte assicurativa già costituita alla predetta data, ferma restando l'applicazione del precedente secondo comma a partire dalla cessazione dal servizio.

« I salariati statali che alla data sopra specificata non hanno raggiunto i requisiti di contribuzione o di assicurazione previsti dalla legge per conseguire la pensione, possono proseguire volontariamente la assicurazione, ferma restando l'applicazione del precedente secondo comma a partire dalla cessazione del servizio ».

L'onorevole Geremia ha facoltà di svolgere la relazione.

GEREMIA, Relatore. Onorevoli colleghi, abbiamo una proposta di legge, già approvata dal Senato, che riguarda il trattamento di quiescenza a favore dei salariati statali.

È noto che i salariati statali erano assicurati presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, come un qualsiasi lavoratore che presti la propria opera presso terzi, che non siano lo Stato o enti pubblici. Inoltre, ai salariati statali, con provvedimento del 1925, era stato garantito un trattamento integrativo di pensione, nel senso che, attraverso trattenute sulla retribuzione degli interessati e col concorso dello Stato, si era venuto a costituire un fondo sul quale venivano accordati dei trattamenti di pensione che integravano — all'epoca in cui questi salariati statali raggiungevano l'età pensionabile — la pensione percepita a carico dell'istituto nazionale della previdenza sociale.

Va rilevato che nei confronti dei salariati statali si verificava questa circostanza: mentre secondo la legge che regola il regime delle assicurazioni generali obbligatoriamente gestite dall'istituto nazionale della previdenza sociale, i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto alla pensione al raggiungimento, rispettivamente, del sessantesimo e del cinquanta-cinquesimo anno di età, i salariati dello Stato, invece, come tutti i dipendenti dello Stato, hanno diritto alla pensione al raggiungimento, rispettivamente, del 65° e del 60° anno di età. Così, i salariati dello Stato potevano ottenere, cinque anni prima di quanto non stabilisca

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1957

la legge per il personale dipendente dalle amministrazioni statali, la pensione dell'istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base della legge sulle assicurazioni generali obbligatorie. Secondo la regolamentazione anteriore alla riforma della burocrazia, insomma, i salariati dello Stato che avevano compiuto i 60 anni, se uomo, e i 55 anni, se donna, avevano liquidata la pensione dall'istituto nazionale della previdenza sociale, ma pur tuttavia continuavano a prestare la loro opera alle dipendenze dello Stato fino al raggiungimento dell'età, rispettivamente, di 65 e di 60 anni. E a questa età lo Stato provvedeva a liquidare una seconda pensione sul noto fondo di integrazione, trattenendosi, però, l'importo della pensione liquidata a suo tempo dall'istituto nazionale della previdenza sociale. Così, si verificava il caso del dipendente dello Stato, che, durante gli ultimi cinque anni della sua prestazione, percepiva la retribuzione di salariato dello Stato e, contemporaneamente, il trattamento di pensione dell'istituto nazionale della previdenza sociale. Al compimento del 60° anno, se donna, o del 65°, se uomini, questo doppio trattamento veniva a cessare per essere sostituito da una unica pensione statale.

Ora, questa materia è stata nuovamente regolata dall'articolo 10 del decreto 11 gennaio 1956, n. 20, del Presidente della Repubblica, articolo che dice testualmente:

« Nei confronti dei salariati statali di ruolo e dei loro aventi diritto non si fa luogo ad alcuna detrazione dalla pensione spettante a carico dello Stato della pensione loro dovuta per la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

« Lo Stato subentra nei diritti dei salariati e delle loro vedove ed orfani alla pensione o quota di pensione relativa alla assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 con iscrizione alla assicurazione predetta che sono valutati anche per la pensione statale.

« Per i salariati statali in attività di servizio alla data da cui ha effetto il presente decreto i quali, anteriormente alla data stessa, abbiano acquisito il diritto alla pensione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio.

« La disposizione contenuta nel secondo comma non si applica nei confronti di coloro che alla data da cui ha effetto il presente decreto sono titolari di una pensione speciale li-

quidata ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 1383 ».

Ciò significa che la pensione dell'istituto nazionale della previdenza sociale non viene più liquidata a coloro che hanno la disavventura di raggiungere i limiti di età di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne, anche pochi giorni dopo la data del 30 giugno 1956. In tal modo si è venuta, oltretutto, a creare una sperequazione evidente fra coloro che hanno raggiunto il limite di età pochi giorni prima di tale data e coloro che lo hanno raggiunto pochi giorni dopo.

Ora, la proposta del senatore Angelini, nel testo approvato dal Senato e pervenuto all'esame della nostra Commissione, stabilisce che coloro i quali, alla data del 30 aprile 1952, hanno maturato un numero di contributi sufficiente ai fini del conseguimento della pensione, anche se non hanno raggiunto i limiti di età stabiliti, hanno diritto allo stesso trattamento che, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, era riservato a coloro i quali, al raggiungimento dei prescritti limiti di età, avevano diritto alla liquidazione della pensione da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale.

Mi pare che questa proposta risponda, effettivamente, alla necessità di creare una base di trattamento equa nei confronti di coloro, i quali, alla data del 30 aprile 1952, hanno versato un numero di contributi sufficiente per ottenere la liquidazione della pensione di invalidità e vecchiaia dell'istituto nazionale della previdenza sociale. Si è preferita la data del 30 aprile 1952, anziché quella del 30 giugno 1956, perché quella data coincide con l'entrata in vigore della legge n. 218 riformatrice, in parte, del sistema delle pensioni della previdenza sociale, riforma in base alla quale la maggior parte dei contributi è posta a carico del datore di lavoro e dello Stato, mentre il lavoratore ne viene esonerato nel massimo limite possibile. Così, la fissazione della data al 30 aprile 1952 viene a stabilire un trattamento di equità nei confronti di coloro, per i quali il versamento dei contributi, data la percentuale a carico del lavoratore, ha costituito un effettivo sacrificio.

Mi preme, a questo punto, mettere in risalto che questioni di oneri non ve ne sono, in quanto l'onere ricade su un fondo di pensione, al quale i lavoratori, che noi oggi vogliamo difendere, hanno regolarmente versato, a suo tempo, i contributi dovuti.

Insomma, lo Stato non vi rimette nulla e, d'altra parte, verrà il momento in cui il

principio sancito nel decreto del Presidente della Repubblica sarà integralmente applicato. Concludendo, ritengo che il provvedimento debba essere approvato, senza l'accoglimento, però, dell'emendamento Raffaelli, il quale riproporrebbe, in sostanza, il problema nei termini già proposti dal senatore Angelini e non accettati dal Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Il relatore ha sostenuto che evidenti ragioni di giustizia sono alla base del provvedimento. Io ritengo, però, che queste esigenze di giustizia non siano pienamente soddisfatte se ci si riferisce solo ai diritti maturati al 30 aprile 1952: io dico che bisogna rifarsi al 30 giugno 1956, ossia all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Una seconda questione è quella di mantenere la possibilità di conservare una posizione assicurativa presso l'istituto nazionale della previdenza sociale anche agli altri salariati che abbiano comunque versato contributi. In base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, nel caso di posizioni assicurative presso l'istituto nazionale della previdenza sociale di durata inferiore al minimo prescritto per la corresponsione della pensione della previdenza sociale stessa, si ha l'incameramento delle predette posizioni assicurative da parte dello Stato. Ora, noi riteniamo che tale disposizione non sia equa e proponiamo quindi che il lavoratore, in questo caso possa fruire della possibilità di versare eventualmente i contributi che mancano per avere, domani, la possibilità di godere anche degli accantonamenti, dei versamenti fatti in precedenza.

A questo punto l'onorevole Geremia potrebbe obiettare che si tratta di contributi, che sono stati versati, nella massima parte, dallo Stato, non dal lavoratore, e che vengono assorbiti dal nuovo trattamento di pensione: a me pare, però, che si debba tener mente al principio che i contributi versati dal datore di lavoro o, nel caso, dallo Stato costituiscono una parte di salario differito.

Per quanto riguarda l'eventuale onere per lo Stato, a me sembra esatta l'affermazione del relatore che oneri per lo Stato non ne derivano. A me sembra, in altre parole, che non sia appropriata l'asserzione dell'onorevole Sottosegretario di Stato, il quale al Senato ha parlato di minori introiti dello Stato, che avrebbero costituito un onere: si tratta solo di far fruire del trattamento in questione tutti quanti nel passato abbiano contribuito

a costituire una posizione assicurativa; non c'è, quindi, onere, ma solo utilizzazione di quello che nel tempo è stato accantonato dal lavoratore e dallo Stato.

BERLINGUER. Noi siamo favorevoli all'emendamento Raffaelli. Quando venne pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, si avvertì subito che, se già la legge-delega, in genere, era motivo di recriminazioni e di proteste, causa di particolare apprensione sarebbe stato certamente, il punto riguardante i salariati dello Stato. E ciò, non soltanto perché nei loro confronti venivano a verificarsi le sperequazioni, di cui ha parlato l'onorevole Geremia, ma anche perché la legge-delega e, in particolare, questo decreto, arrivano, in molti casi, a determinare per i salariati condizioni addirittura peggiori di quelle riservate loro dalla precedente regolamentazione. E sotto questo riguardo, si può dire che la riparazione che l'emendamento Raffaelli propone è certamente inadeguata e sicuramente parziale.

Circa l'osservazione del minore introito dello Stato, io non sono un tecnico, ma mi pare che considerare un onere dello Stato la perdita di futuri introiti non sia una ragione valida, una causa ostativa alla approvazione dell'emendamento Raffaelli.

Mi permetto, infine, di fare osservare che lo stesso proponente di questa legge, che non è di parte nostra, aveva seguito un criterio certamente più razionale, più organico e, soprattutto, più umano. Torniamo pertanto a questo criterio!

VALMARANA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Insisterei affinché venisse approvato il testo già approvato dal Senato. Faccio presente che anche in quel ramo del Parlamento era stato proposto dal senatore Angelini Cesare un testo, che, in parte, è stato ora ripreso dall'onorevole Raffaelli con il suo emendamento e che la competente Commissione del Senato ha poi respinto, modificando il testo così come ci viene presentato. Qualora la Commissione non intendesse approvare quest'ultimo testo, voglia, per lo meno, concedere un breve rinvio per approfondire la questione e vedere quale onere comporterebbe l'eventuale accoglimento della modifica proposta dall'emendamento Raffaelli.

VALSECCHI. Io ritengo che il primo comma dell'emendamento dell'onorevole Raffaelli possa essere accolto. Credo, infatti, che, altrimenti, si verrebbe a determinare una situazione diversa per gente che ha lo stesso diritto. Sarei, invece, più prudente,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1957

per non dire contrario, circa il secondo comma, tenuto presente che il riordinamento della previdenza sociale si è attuato, per quanto concerne le pensioni, nel 1951. Tutti sanno che, prima che venissero emanate le nuove disposizioni di legge in materia, bastava praticamente il versamento di una marchetta, o per ottenere la pensione o per essere autorizzati alla contribuzione volontaria. Con le nuove norme, invece, si è disposto che bisogna avere almeno 15 anni di versamenti per poter fruire di quel beneficio, stabilendo che si può venir meno a questi 15 anni di versamenti, solo nel caso di riconosciuta invalidità.

Ora, le persone, le quali al 30 aprile 1952 si trovavano nelle condizioni, a cui si riferisce il secondo comma dell'emendamento Raffaelli, a quella data erano anche a conoscenza della legge del 1951 e quindi è da ritenere che si siano assoggettate alla nuova regolamentazione con cognizione di causa. In altre parole, noi, con il secondo comma, daremmo, in sostanza, a costoro un beneficio a cui essi hanno, a suo tempo, rinunciato volontariamente.

Concludendo, io non sarei propenso ad accogliere quest'ultimo punto, mentre lo sono pienamente per il primo.

PRESIDENTE. Faccio presente che nel caso in cui la Commissione si orientasse verso l'emendamento, diverrebbe operante la richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Sottosegretario al fine di studiare le conseguenze dell'emendamento stesso prima che il Governo dia il suo parere.

GEREMIA, Relatore. La data del 30 giugno 1956, che è stata originariamente proposta dal senatore Angelini e che ora viene riproposta dall'onorevole Raffaelli, ha una giustificazione di ordine giuridico, che indubbiamente dobbiamo tener presente: avendo il decreto presidenziale vigore dal 1° luglio 1956, varrebbe certo la pena — per il famoso principio della non retroattività — di prendere nuovamente in considerazione la data del 30 giugno 1956. E, qui, non è questione di equità, ma di diritto. D'altra parte, l'osservazione fatta dal Ministero del tesoro, cioè, che il riportare alla data del 30 aprile 1952 la decorrenza di questo provvedimento avrebbe giustificazione nel fatto che da allora i contributi versati a favore dei lavoratori sono, nella stragrande preponderanza, a carico del datore di lavoro e dello Stato, può essere controbatuta con l'asserzione che il contributo previdenziale, da chiunque versato, è sempre di pertinenza del lavoratore, sì che viene persino chiamato « salario differito ». Pertanto, a meglio riflettere, anche a me pare che la

prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Raffaelli — che poi non è altro che un ritorno alla proposta originaria del senatore Angelini — debba essere accolta.

Per il secondo comma, invece, quello che lascia la facoltà della prosecuzione volontaria, dobbiamo richiamarci un po' ai precedenti, che sono contrari, soprattutto, per quanto riguarda i dipendenti di pubbliche amministrazioni. Ritengo, pertanto, che il secondo comma dell'emendamento Raffaelli debba essere respinto, senza con ciò avere timore di compiere un gesto non legittimo nei confronti degli interessati.

A conclusione, dico — pur consentendo al rinvio richiesto dall'onorevole Sottosegretario Valmarana per un esame più approfondito degli oneri che ne deriverebbero alla pubblica amministrazione — che, come relatore, sono favorevole al ritorno alla data del 30 giugno 1956 e contrario alla seconda parte dell'emendamento Raffaelli.

PRESIDENTE. Come del resto ho detto già più sopra, in seguito all'orientamento della Commissione verso il ritorno alla data, originariamente proposta, del 30 giugno 1956, il rappresentante del Governo ha chiesto un breve rinvio per un ulteriore esame della modificazione proposta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione dei seguenti disegni di legge:

« Istituzione della Scuola centrale tributaria » Ezio Vanoni » (2766):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	39
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1957

servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati » (2763):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	38
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 20 novembre 1951, n. 1297, sulla esenzione dalla tassa di bollo per gli atti relativi all'ammasso volontario dei prodotti agricoli » (2700):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	39
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Assennato, Belotti, Berlinguer, Berloffia, Berzanti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, De Martino Carmine, De Martino Francesco, Di Stefano Genova, Facchin, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Toniatti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Li Causi, Longoni, Merizzi, Nicoletto, Pieraccini, Raffaelli, Romano, Ronza, Rosini, Salizzoni, Schiratti, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter e Zupante.

Sono in congedo:

Martinelli e Matteotti Giancarlo.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI